

Bruxelles, 6.5.2015 SG-Greffe(2015) D/ 5085

RAPPRESENTANZA
PERMANENTE DELL' ITALIA
PRESSO L'UNIONE EUROPEA
Rue du Marteau, 9-15
1000 BRUXELLES
BELGIQUE

## NOTIFICAZIONE AI SENSI DELL'ARTICOLO 297 DEL TFUE

Oggetto: DECISIONE DELLA COMMISSIONE (5.5.2015)

Il Segretariato Generale Vi prega di trasmettere al Ministro degli Affari Esteri e delle Cooperazione Internazionale la decisione allegata.

PAPPARESENTANDA PERIOPENA DITALIA
PRESSO LUBIONE TUROPEN
DRUXELLES
- 6 - 05- 2015/1214

Per la Segretaria generale

Germán MERINERO CORTES

All.: C(2015) 2891 final

IT



#### **COMMISSIONE EUROPEA**



Bruxelles, 5.5.2015 C(2015) 2891 final

Oggetto:

Aiuti di Stato (Emilia-Romagna, Lombardia)

SA. 39900 (2014/N)

Interventi urgenti a favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012, che hanno interessato il territorio delle province di Bologna, Ferrara, Modena, Reggio Emilia, Mantova,

Cremona e Rovigo

Signor Ministro,

dopo aver esaminato le informazioni trasmesse dalle autorità italiane in merito al regime di aiuti di Stato in oggetto, la Commissione europea (in appresso "la Commissione") desidera informare l'Italia della propria decisione di non sollevare obiezioni nei confronti del regime in esame, in quanto compatibile con il mercato interno ai sensi dell'articolo 107, paragrafo 2, lettera b), del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (in appresso "TFUE").

La Commissione ha basato la propria decisione sulle seguenti considerazioni.

#### 1. PROCEDIMENTO

(1) Con lettera del 19 novembre 2014, protocollata dalla Commissione il giorno successivo, l'Italia ha notificato il regime di aiuti suindicato ai sensi dell'articolo 108, paragrafo 3, del TFUE. La Commissione ha inviato una richiesta di ulteriori informazioni alle autorità italiane il 18 dicembre 2014 e il 12 marzo 2015, cui le autorità italiane hanno risposto con lettere del 3 febbraio 2015 e del 20 marzo 2015, protocollate dalla Commissione come ricevute.

## 2. DESCRIZIONE

#### 2.1. Titolo

(2) Interventi urgenti a favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012, che hanno interessato il territorio delle province di Bologna, Ferrara, Modena, Reggio Emilia, Mantova, Cremona e Rovigo.

S. E. Paolo GENTILONI Ministro degli affari esteri P. della Farnesina 1 I- 00194 Roma

#### 2.2. Obiettivo

- Con la presente comunicazione, le autorità italiane intendono presentare alla Commissione la modifica del regime di aiuti SA. 35482 (2012/N): "Interventi urgenti a favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012, che hanno interessato il territorio delle province di Bologna, Ferrara, Modena, Reggio Emilia, Mantova, Cremona e Rovigo", approvato con la decisione della Commissione C(2012)9471 del 19 dicembre 2012 ("decisione della Commissione nel caso SA.35482"). L'Italia ha proposto due emendamenti concernenti:
  - il periodo di tre anni per la presentazione della domanda di aiuti; nonché
  - il termine di quattro anni per il pagamento dell'aiuto per risarcire i danni subiti in seguito agli eventi sismici.

## 2.3. Base giuridica

- (4) Il regime di aiuti si basa sui seguenti strumenti.
  - Decreto del Ministro dell'Economia e Finanza 1º giugno 2012, articolo 1.
  - Decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito, con modificazioni, nella legge 1º agosto 2012, n. 122 articoli 1, 3 comma 1 (lettere a, b, b-bis), f, 4 comma 1, (lettera a), 10, 11, 11-bis e 13;
  - Delibera del Consiglio dei ministri del 22 maggio 2012;
  - Delibera del Consiglio dei ministri del 30 maggio 2012;
  - Decreto-legge n. 83 del 22 giugno 2012 convertito con modificazioni nella legge n. 134 del 7º agosto 2012 — Articolo. 67-septies;
  - Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 4 luglio, 2012, articolo 1;
  - Decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, nella legge 7º agosto 2012, n. 135 — Articolo 3-bis.

#### 2.4. Durata

(5) Il regime di aiuti SA.35482 è stato approvato fino al 29 maggio 2016, cioè per il periodo di quattro anni dal 20 e 29 maggio 2012, rispettivamente le date degli due eventi sismici. Le autorità italiane propongono di prorogare questo periodo di un anno fino al 29 maggio 2017.

#### 2.5. Dotazione di bilancio

(6) La dotazione globale del regime di aiuti SA.35482 ammontava a 2 662 000 EUR. Non viene proposta una modifica di tale dotazione.

#### 2.6. Beneficiari

(7) I beneficiari degli aiuti sono imprese attive nella produzione agricola primaria e nella trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli nei territori dell'Emilia-Romagna e della Lombardia, colpiti dagli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012, che hanno subito danni per i quali esiste un nesso causale dimostrato tra i danni e gli eventi sismici.

(8) Le autorità italiane hanno confermato che in base al regime proposto tutti i pagamenti degli aiuti ai beneficiari che ancora usufruiscono di un precedente aiuto illegittimo, dichiarato incompatibile con una decisione della Commissione (sia che si tratti di un aiuto individuale che di un regime di aiuti) saranno sospesi finché essi avranno rimborsato o versato in un conto bloccato l'importo totale degli aiuti illegittimi e incompatibili, oltre ai relativi interessi di recupero.

## 2.7. Attuazione del regime di aiuti SA. 35482

- (9) Le autorità italiane hanno fornito le seguenti informazioni sull'attuazione del regime di aiuti SA. 35482 fino ad oggi:
  - per quanto riguarda la Regione Emilia-Romagna, sono state presentate 906 domande dalle imprese agricole nei primi due anni dal sisma, tramite i due applicativi informatici SFINGE e MUDE ai quali le imprese stesse accedono direttamente, per un totale di aiuti richiesti pari a 612 651 773 EUR. Ad oggi, sono state istruite e approvate 393 domande, l'aiuto concesso corrispondente a un importo di 230 566 007 EUR. Gli aiuti finora erogati sono pari a 130 925 130 EUR a favore di 341 imprese agricole. Inoltre, sono state depositate 1090 istanze preliminari il cui fabbisogno stimato in termini di risorse ammonta a 750 milioni di EUR. Le autorità italiane hanno specificato che continuano a pervenire numerose istanze preliminari per cui i progetti esecutivi non sono stati ancora presentati.
  - Per quanto riguarda la Regione Lombardia, nei primi due anni sono state presentate 433 domande, per un valore totale di 245 723 260,55 EUR, di cui 241 domande sono state presentate nel dicembre 2014, vale a dire in prossimità della scadenza dei termini di presentazione. Fino al 31 dicembre 2014, sono state istruite 95 domande, 86 delle quali sono state ammesse al finanziamento. L'importo degli aiuti concessi in quel momento ammontava a 29 715 666 EUR, di cui già erogati 18 613 740,38 EUR.
  - Le autorità italiane hanno informato la Commissione che esistono 154 predomande di richiesta di ristoro del danno nel sistema Ge. F.O. Gestione Finanziamenti On line, non ancora perfezionate. Tali istanze sono potenzialmente ammissibili, ma devono essere formalmente completate, poiché nei relativi fascicoli potrebbero mancare ancora dei documenti o delle informazioni costituenti requisito formale di ammissibilità. Il motivo di tale incompletezza risiede nel fatto che il bando per le domande di contributo al settore agricolo è stato chiuso il 31 dicembre 2014 per poter rispettare i termini indicati nella decisione della Commissione nel caso SA.35482, al paragrafo 4. Per questo motivo, il sistema informatico Ge.Fo è stato bloccato in quella data e i titolari delle 154 istanze non hanno potuto completare l'inserimento della documentazione richiesta. Queste istanze ora necessitano di un tempo congruo per poter essere completate e istruite.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Il progetto esecutivo rappresenta una fase successiva alla presentazione dell'istanza preliminare al'aiuto, contenente i dati anagrafici del beneficiario, il settore di attività, il tipo di danni e il valore indicativo del danno stimato. Le istanze preliminari sono state presentate entro la scadenza del 31/12/2014 tramite l'applicativo informatico della Regione. Il progetto esecutivo è redatto conformemente all'istanza preliminare, della quale costituisce approfondimento tecnico, e contiene ogni dettaglio dei lavori da realizzare.

## 2.8. Descrizione del regime di aiuti

- (10) Per quanto riguarda la descrizione degli eventi sismici del maggio 2012 e la descrizione degli aiuti compensativi per i danni subiti, la Commissione fa riferimento alla decisione della Commissione di cui al caso SA.35482.
- (11) Con la notifica in questione le autorità italiane intendono proporre due modifiche a tale decisione.
  - (i) Modifica del considerando 4 della decisione della Commissione nel caso SA. 35482
- (12) Ad oggi, il punto 4 della decisione della Commissione SA.35482 stabilisce un periodo di tre anni per la concessione di aiuti compensativi (*Gli aiuti saranno concessi successivamente alla data della decisione della Commissione europea e comunque non oltre i tre anni dalle date del 20 e del 29 maggio 2012*, ...)
- (13) Le autorità italiane sostengono che il criterio per la concessione degli aiuti entro un periodo di tre anni dall'evento sismico costituisce una condizione più restrittiva rispetto a quella prevista negli Orientamenti comunitari per gli aiuti di stato nel settore agricolo e forestale 2007-2013² (in appresso "orientamenti agricoli 2007-2013") che erano applicabili al momento della notifica del regime di aiuti SA. 35482. In base al punto 119 degli orientamenti 2007-2013, era previsto un periodo di tre anni per la presentazione delle domande di aiuto. Le autorità italiane propongono pertanto di modificare la prima frase del considerando 4 nella decisione della Commissione nel caso SA.35482 in modo tale da prevedere un periodo di tre anni per la presentazione delle domande di aiuto, anziché per la concessione dell'aiuto.

## (ii) Proroga del periodo di quattro anni per l'erogazione degli aiuti

- (14) La seconda modifica riguarda il termine di quattro anni per l'erogazione di aiuti destinati a risarcire i danni provocati in seguito agli eventi sismici del maggio 2012. L'ultimo giorno della durata del regime di aiuti corrisponde al termine prescritto di quattro anni per l'erogazione degli aiuti (v. punto 4 della decisione della Commissione nel caso SA.35482). Le autorità italiane chiedono di prorogare tale periodo di un anno, ossia fino al 29 maggio 2017, il che di fatto significa la proroga della durata del regime di aiuti SA. 35482. La richiesta di proroga è limitata alle regioni Emilia-Romagna e Lombardia.
- (15) In queste due regioni, le zone colpite dagli eventi sismici nel maggio 2012 hanno successivamente subito ulteriori calamità naturali, in particolare alluvioni nel gennaio 2014, causate dalla rottura della diga sul fiume Secchia, con il successivo allagamento del settore agricolo di oltre 7 000 ettari, e trombe d'aria nell'aprile e nel maggio 2013, che hanno colpito la superficie agricola di oltre 1600 ettari. Le alluvioni e le trombe d'aria hanno colpito in gran parte la stessa superficie già colpita dai precedenti eventi sismici, causando instabilità nelle condizioni di vita della popolazione e hanno avuto un impatto significativo sui tempi del ripristino, ulteriormente moltiplicato dall'estensione dei danni subiti dalle autorità locali incaricate di svolgere i processi di ripristino e dal sistema dell'associazione agricola. Tali eventi, in combinato disposto con altri fattori descritti nella presente

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> GU C 319, 27.12.2006, p. 1.

decisione, hanno rallentato il calendario per l'attuazione del regime di aiuti SA. 35482.

- (16) Pertanto, le autorità italiane propongono la proroga del periodo di quattro anni per poter continuare ad erogare aiuti destinati a compensare i danni ai beneficiari ammissibili dopo il 29 maggio 2016. A sostenere e motivare tale richiesta, essi hanno fornito una descrizione dettagliata delle circostanze che, a loro avviso, hanno ripercussioni negative sulla situazione e hanno significativamente rallentato l'attuazione del regime di aiuti SA.35482 nelle Regioni dell'Emilia-Romagna e della Lombardia:
  - Problemi delle tecniche scientifiche: A seguito dei terremoti, è stato necessario eseguire studi su un microzonazione sismica al fine di riesaminare e ridefinire parametri specifici per la valutazione del danno, tipi d'intervento e/o il recupero degli edifici. Tali studi hanno consentito di caratterizzare il territorio in funzione della risposta sismica locale, vale a dire in base a un comportamento del suolo durante e dopo il terremoto, individuando e definendo settori di comportamento omogeneo e consentendo, pertanto, di operare una distinzione tra superfici stabili, superfici sensibili a un'amplificazione di circolazione e superfici soggette a instabilità, quali frane, liquefazione e fratture superficiali. La divisione del territorio in tali aree è stata essenziale al fine di guidare scelte e decisioni in materia di utilizzazione del territorio urbano verso aree che presentano meno rischi. Esse hanno anche consentito di caratterizzare le azioni di trasformazione del territorio in base alle aspettative della risposta sismica locale. Secondo le autorità italiane, l'attuazione di questa microzonazione ha richiesto un anno e si è conclusa con la promulgazione dell'ordinanza n. 112 solo il 30 settembre 2013, differendo quindi il processo di ricostruzione di più di un anno dal suo inizio. Tuttavia, le autorità italiane hanno sostenuto che la microzonazione sismica rappresenta uno strumento fondamentale per la prevenzione e la riduzione del rischio sismico che sarà utilizzato nella pianificazione urbana, nella progettazione e nella ricostruzione post-terremoto, e che ha un'importanza fondamentale anche per la pianificazione degli interventi mirati e dei servizi di soccorso, in quanto consente una migliore e più consapevole individuazione degli elementi strategici della protezione civile.

Le autorità italiane hanno confermato che, in base alle istruzioni di un dirigente dell'istituto dei rischi vulcanici e sismici del dipartimento della protezione civile, studi e attività della microzonazione sono stati inclusi nelle attività di ricostruzione funzionale e la loro rapida realizzazione è stata essenziale per un'adeguata pianificazione e attuazione della ricostruzione. Tali studi sono stati eseguiti per gli eventi sismici che hanno colpito il paese sin dal terremoto del 1976 in Friuli.

• Problemi legislativi: Agli studi di microzonazione sismica sono seguite modifiche legislative. È stato necessario introdurre semplificazioni nell'ambito del quadro legislativo esistente nel settore della ricostruzione delle aree urbane e rurali produttive. Tali semplificazioni hanno ridefinito le trasformazioni ammissibili previste nella pianificazione urbana e hanno permesso costruzioni e/o ricostruzioni con un miglior rendimento dal punto di vista sismico ed energetico degli edifici e sulla qualità delle aree urbane e rurali, nonché la protezione del patrimonio storico e culturale. A tal fine, il "Piano di ricostruzione" è stato preparato alla stregua di uno strumento per pianificare e regolamentare tali interventi.

Secondo le autorità italiane, al fine di accelerare il rilascio dei permessi per la ricostruzione, l'Emilia Romagna ha approvato, nel luglio 2013, la legge regionale n. 15 (titolo: semplificazione della disciplina edilizia) e che è entrata in vigore nel gennaio 2014. In virtù di questa legge, sono possibili tre scenari:

- 1) il più semplice riguarda il ripristino di alcune parti non significative o parti portanti degli edifici danneggiati, prevedendo tempi per l'autorizzazione e l'erogazione degli aiuti di circa 10-12 mesi. Nelle aree colpite dal terremoto gli immobili che rientrano in questa categoria rappresentano circa il 25%;
- 2) la seconda categoria riguarda i cosiddetti edifici «normali» e comprende gli edifici che devono essere ristrutturati a seguito del crollo o di danni significativi o che necessitano il recupero delle parti portanti. Queste costruzioni necessitano di autorizzazioni speciali che coinvolgono un'autorità locale e di specifiche verifiche antisismiche. I tempi per l'autorizzazione, la concessione, l'attuazione degli interventi e il pagamento del contributo in questi casi sono stimati in circa 15-18 mesi. La presente tipologia comprende la maggior parte degli edifici (circa il 45%);
- 3) l'ultimo gruppo riguarda gli edifici più complessi che rappresentano il carattere storico e il paesaggio caratteristico della zona. Gli immobili delle imprese agricole appartengono a questa categoria. Tali edifici, che rappresentano complessivamente circa il 30%, possono essere ricostruiti solo previa specifica autorizzazione che vincola i proprietari all'uso di materiali per la riparazione e la ricostruzione che siano tali da mantenere l'aspetto della struttura. I tempi per l'autorizzazione e la concessione degli aiuti, la realizzazione dell'intervento e l'erogazione degli aiuti per questa categoria sono stimati in circa 18-24 mesi.
- Le dimensioni della zona colpita sono molto estese: Solo nella regione Emilia Romagna la zona interessata comprende 58 comuni e una popolazione di 800 000 persone. Circa 19 000 famiglie hanno lasciato le loro case su un totale di 45 000 persone coinvolte. Sono risultati danneggiati 14 000 edifici residenziali e 1 550 edifici pubblici nonché strutture sociali e sanitarie oltre a più di 13 000 edifici adibiti ad attività economiche, tra questi oltre 5 000 costruzioni nel settore agricolo. Secondo le autorità italiane, è stata data la priorità alla ricostruzione dei servizi essenziali. Per questo motivo le imprese agricole colpite, pur non avendo mai cessato le loro attività, fino ad oggi hanno lavorato in situazioni precarie. Finora, a causa di problemi tecnici descritti nella presente decisione, è stato presentato solo il 30% dei progetti di ricostruzione.
- Problemi di organizzazione della pubblica amministrazione: Nei primi due anni dell'attuazione del regime SA.35482 più di 20 000 autorizzazioni di ricostruzione sono state presentate ai comuni, oltre 5 300 richieste di assistenza per la ricostruzione di edifici e 7 300 istanze preliminari. Tra queste, più di 1 400 imprese agricole hanno avviato procedimenti preliminari riguardanti più di 5 000 edifici utilizzati per la produzione agricola. Secondo le autorità italiane, non sarà possibile rilasciare progetti finali prima del maggio 2015, poiché all'incremento del carico di lavoro per le autorità locali non è corrisposto un relativo congruo aumento del personale. Le autorità italiane hanno spiegato tale carenza con i vincoli di disciplina di bilancio, in particolare il rapporto del 3% tra deficit e PIL. Inoltre, anche se i comuni hanno garantito i servizi indispensabili, non avevano accesso alla documentazione cartacea: infatti, molti immobili abitati da archivi contenenti i documenti rilevanti ai fini della presentazione delle

domande et per l'ottenimento dei titoli abilitativi edilizi o urbanistici o riguardanti le attività amministrative, relative informazioni necessarie per presentare le domande e per la ricostruzione, sono stati gravemente danneggiati. In cifre, gli archivi comunali contenenti documentazione riguardante l'attività amministrativa gravemente colpiti dal sisma sono stati 50. Tra questi, 25 archivi hanno subito danni tali da compromettere la documentazione contenuta. Solo alla fine del mese di giugno 2012 si è potuto dare avvio alle operazioni di recupero e di trasferimento al sicuro degli archivi a rischio e solo dopo circa nove mesi si è potuto rendere accessibili i documenti degli archivi. in Comuni limitrofi a volte. Diversi comuni non hanno trovato una sistemazione per i fascicoli degli archivi danneggiati in altri edifici all'interno del Sisma e sono stati pertanto trasferiti fuori dall'area colpita, distanti anche 70-80 km dal Comune di origine.

- Problemi per gli agricoltori a presentare richieste di risarcimento danni: Le condizioni sopra descritte hanno condotto a numerose difficoltà che molti agricoltori hanno affrontato nella presentazione delle domande e che hanno causato notevoli ritardi. In entrambe le regioni in cui si è stata la richiesta di proroga molti agricoltori non erano e non sono ancora in grado di presentare le domande poiché molti di loro non erano o non sono ancora in grado dal punto di vista economico e finanziario di anticipare i costi della ricostruzione e della ripresa delle attività.
- Successive calamità naturali: a parte gli eventi sismici descritti nella decisione della Commission nel caso SA.35482 la Commissione ha preso atto che agli eventi sismici sono seguiti ulteriori disastri naturali, in particolare le alluvioni del gennaio 2014 e le trombe d'aria dell'aprile e del maggio 2013. Gli aiuti per indennizzare i danni causati da questi disastri sono stati concessi conformemente al regolamento della Commissione (UE) n. 702/2014, che dichiara compatibili con il mercato interno, in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, alcune categorie di aiuti nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali <sup>3</sup>.

In Emilia-Romagna, numerosi territori dei comuni della provincia di Modena sono stati colpiti dalle alluvioni tra il 17 e il 19 gennaio 2014. Queste aree sono state colpite pesantemente da una tromba d'aria il 30 aprile 2013 e il 3 maggio 2013.

In Lombardia, si sono verificate piogge pesanti che hanno colpito le province di Mantova dal 2 gennaio 2013 al 3 giugno 2013 e la provincia di Cremona dal 1º marzo al 3 giugno 2013. Successivamente, il nubifragio ha colpito la provincia di Cremona nel luglio 2013 e gli eventi alluvionali del 21 e 26 luglio 2014 hanno ulteriormente colpito la stessa Provincia di Mantova. I suddetti eventi hanno rallentato la capacità di ripresa dei territori lombardi, con conseguenze pesanti per l'economia regionale, in quanto i territori colpiti costituiscono il bacino di approvvigionamento delle principali DOP e IGP italiane di rilevanza internazionale (quali i formaggi Grana Padano e Parmigiano Reggiano, i vini Garda colli Mantovani, la Pera tipica Mantovana, il Melone Mantovano, nonché altre produzioni in via di riconoscimento come il salume Mantovano ecc).

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> GU L 193, 1.7.2014, p. 1.

- (17) Le autorità italiane hanno confermato che tutti i danni arrecati dagli eventi sismici sono stati correttamente documentati in un lasso di tempo ragionevole. In Lombardia i danni sono stati tempestivamente indagati e documentati nella relazione della Protezione civile della Regione Lombardia del luglio 2012. Un sistema elettronico per l'identificazione e il rilevamento anticipato dei danni arrecati da calamità naturali permette agli Enti Locali di inserire, entro 7 giorni dal verificarsi della calamità, i dati per la descrizione e la rilevazione quantitativa dei danni al fine di definire un quadro cognitivo della situazione in atto sul territorio interessato (quadro regionale di sintesi). I dati e le stime contenute nei moduli di rilevazione compilati on-line sono in seguito verificati e convalidati e/o corretti da tecnici delle strutture regionali.
- (18) Secondo le autorità italiane, la proroga della durata degli aiuti SA.35482 contribuirebbe a riequilibrare la difformità attualmente esistente tra i settori industriali nelle due regioni, rispetto ai termini previsti nel regime di aiuti SA. 35413 relativo agli aiuti destinati a compensare i danni causati dagli eventi sismici verificatisi nel maggio 2012 in Emilia-Romagna, Lombardia e Veneto in tutti i settori ad esclusione dell'agricoltura, della pesca e dell'acquacoltura. Il presente regime di aiuti stabilisce al considerando 9 che gli aiuti possono essere concessi fino al 31 dicembre 2016, senza alcuna precisazione in relazione all'erogazione dei contributi. Tale difformità di tempistica dispone condizioni differenti di ristoro del danno ad imprese che, seppur appartenenti a settori diversi, operano nello stesso contesto produttivo, diversificando le condizioni e le opportunità di ripresa delle attività produttive delle regioni colpite dalla calamità.

#### 3. VALUTAZIONE

## 3.1. Esistenza dell'aiuto - Applicazione dell'articolo 107, paragrafo 1, del TFUE

- (19) Affinché si applichi l'articolo 107, paragrafo 1, del TFUE, aiuto deve apportare un beneficio economico a un'impresa che non sarebbe stata in grado di realizzarlo nell'esercizio della sua normale attività, deve essere concesso a imprese specifiche, deve essere concesso da uno Stato membro o mediante risorse statali e la misura dev'essere in grado di incidere in modo significativo sugli scambi tra gli Stati membri.
- (20) L'esistenza di un aiuto ai sensi dell'articolo 107, paragrafo 1, del TFUE è stata confermata nella decisione della Commissione nel caso SA.35482. La Commissione fa esattamente riferimento a tale valutazione. Tale aiuto è stato considerato compatibile con il mercato comune in conformità alla deroga di cui all'articolo 107, paragrafo 2, lettera b), del TFUE.

# 3.2. Legittimità dell'aiuto – Applicazione dell'articolo 108, paragrafo 3, del TFUE

(21) La modifica del regime di aiuti SA. 35480 è stata notificata alla Commissione il 19 novembre 2014. Essa non è stata attuata prima di tale data. L'Italia si è pertanto conformata agli obblighi derivanti dall'articolo 108, paragrafo 3, del TFUE.

#### 3.3. Compatibilità dell'aiuto

- 3.3.1. Applicazione dell'articolo 107, paragrafo 2, lettera b), TFUE
- (22) Ai sensi dell'articolo 107, paragrafo 2, lettera b), del trattato CE, sono compatibili con il mercato comune gli aiuti destinati a ovviare ai danni arrecati dalle calamità naturali oppure da altri eventi eccezionali.
- (23) Nella decisione della Commissione relativa al caso SA. 35482 tale deroga è stata ritenuta applicabile in quanto l'aiuto soddisfaceva i requisiti di cui al capitolo V.B. 2 degli orientamenti agricoli e forestale 2007-2013.
- (24) Per quanto riguarda le modifiche notificate al regime di aiuti SA. 35482, parte II, capitolo 1.2.1.1, degli orientamenti dell'Unione europea per gli aiuti di Stato nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali 2014-2020<sup>4</sup> (in appresso «gli orientamenti»), la deroga è applicabile. Come specificato al punto 328 degli orientamenti, la presente sezione si applica al settore agricolo, oggetto della presente notifica.
- (25) Per quanto riguarda la condizione dell'interpretazione restrittiva della nozione «calamità naturali», di cui all'articolo 107, paragrafo 2, lettera b), del TFUE, anche questa condizione è soddisfatta in quanto gli eventi sismici del maggio 2012, come descritto nella decisione della Commissione nel caso SA.35482, sono stati definiti come calamità naturali.
- (26) In conformità al punto 331 degli orientamenti, l'aiuto concesso ai sensi del capitolo 1.2.1.1 è subordinato alle due condizioni di seguito specificate:
  - (a) l'autorità competente dello Stato membro ha riconosciuto formalmente il carattere di calamità naturale o di evento eccezionale del sinistro; nonché
  - (b) esiste un nesso causale diretto tra la calamità naturale o l'evento eccezionale e i danni subiti dall' impresa.
- (27) Le autorità italiane hanno fornito i dati che documentano gli eventi sismici d'intensità 5.8 e 5.9. Le relazioni dimostrano che l'intensità e la durata dell'evento sismico può essere considerata eccezionale e in grado di causare gravi danni. Per le suddette ragioni, l'evento sismico è stato classificato come calamità naturale, ai sensi dell'articolo 107, paragrafo 2, lettera b), del TFUE. A questo proposito, le autorità italiane si ricordano che un nesso diretto tra gli eventi sismici e il danno subito, deve sempre essere dimostrato. Pertanto, le condizioni di cui sopra sono soddisfatte.
- (28) Le autorità italiane hanno confermato che, conformemente al punto 333 degli orientamenti, gli aiuti devono essere pagati direttamente all'azienda interessata o a un'associazione o un'organizzazione di produttori di cui l'azienda è socia. Se l'aiuto è versato a un'associazione o a un'organizzazione di produttori, il suo importo non deve superare l'importo cui è ammissibile l'azienda.

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup> GU C 204 del 1.7.2014, pag. 1.

- (29) Conformemente al punto 334 degli orientamenti, i regimi di aiuto devono essere istituiti entro tre anni dalla data in cui si è verificato il sinistro e gli aiuti devono essere versati entro quattro anni da tale data. Questo punto riguarda le due proposte modifiche del regime di aiuti SA. 35482.
- (30) Per quanto riguarda la modifica del periodo di tre anni per la presentazione delle domande, anziché per la concessione degli aiuti (considerando 4 della decisione della Commission nel caso SA.35482), la proposta di modifica è conforme al citato punto 334 degli orientamenti.
- (31) Per quanto riguarda la seconda modifica, mediante la quale le autorità italiane intendono prorogare il periodo per i pagamenti effettuati oltre quattro anni, ciò è in contrasto con il criterio di cui al punto 334 degli orientamenti. La Commissione ha valutato la proposta nei considerando da 37 a 44 di cui sotto.
- (32) In conformità con i punti 337 e 338 degli orientamenti, i costi ammissibili sono i costi dei danni subiti come diretta conseguenza della calamità naturale o dell'evento eccezionale, valutati da un'autorità pubblica, da un esperto indipendente riconosciuto dall'autorità che concede l'aiuto o da un'impresa di assicurazione. Tra i danni possono figurare i danni materiali ad attivi (ad esempio immobili, attrezzature, macchinari, scorte e mezzi di produzione e delle perdite di reddito dovute alla distruzione totale o parziale della produzione agricola e dei mezzi di produzione agricola).
- (33) Le spese ammissibili e i dettagli del calcolo di questi costi sono stati descritti al punto 19 e in seguito alla decisione della Commissione nel caso SA.35482. Tali spese rientrano nel campo di applicazione del punto 338, lettera s), degli orientamenti.
- Come stabilito nel regime di aiuto SA. 35482, il danno è stato calcolato a livello del singolo beneficiario. Inoltre, le autorità italiane si sono impegnate a basare il calcolo dei danni materiali sui costi di riparazione o di ripristino del bene danneggiato. In particolare per gli immobili il calcolo del danno deve essere rapportato al valore predefinito per unità di superfice netta, che tiene conto degli interventi di miglioramento o adeguamento sismico, da confrontarsi con i valori definiti nell'Elenco regionale dei prezzi delle opere pubbliche e/o del Prezziario regionale per opere ed interventi in agricoltura. La Commissione ritiene che i valori ottenuti siano rappresentativi. Pertanto, il metodo può essere accettato. Inoltre, le autorità italiane hanno confermato che l'applicazione delle misure in oggetto nondetermini una sovracompensazione dei danni conseguenti al terremoto né a livello complessivo né a livello individuale. A tale scopo, un registro di tutti contributi concessi nell'ambito del presente regime e stato tenuto presso il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali.
- (35) Le autorità italiane hanno inoltre confermato che, in conformità con il punto 345 degli orientamenti, l'aiuto e tutti gli altri pagamenti ricevuti a copertura dei danni, compresi i pagamenti nell'ambito di polizze assicurative, sono limitati al 100% dei costi ammissibili.
- (36) Sulla base delle considerazioni di cui sopra la Commissione conclude che le condizioni del capitolo 1.2.1.1. degli orientamenti sono rispettate, ad eccezione del termine per i pagamenti, che si propone di prorogare di un anno. Nel caso in

- cui tale proroga venisse concessa, le autorità italiane hanno cinque anni di tempo per pagare le compensazioni.
- (37) La Commissione osserva che nelle norme sugli aiuti di Stato precedentemente in vigore, vale a dire gli orientamenti agricoli 2007-2013, in assenza di una specifica giustificazione, come ad esempio la natura e la portata dell'evento o l'effetto ritardato o continuato del danno, era stabilito un termine di tre anni per la presentazione delle domande di aiuto e un termine di quattro anni per i pagamenti dell'aiuto compensativo. Tale flessibilità, tuttavia, non esiste nella normativa in materia di aiuti di Stato attualmente in vigore.
- (38) La Commissione ha esaminato la richiesta delle autorità italiane alla luce dei due quesiti seguenti: in primo luogo, essa ha cercato di stabilire se le condizioni in cui il regime di aiuto SA. 35482 è stato applicato siano effettivamente tali da creare ostacoli che producono inevitabili ritardi al di fuori dell'influenza delle autorità italiane responsabili. In secondo luogo, la Commissione ha analizzato se una tale proroga, nel caso in cui venisse concessa, accrescerebbe notevolmente il rischio di produrre gli stessi effetti economici di un aiuto al funzionamento.
- (39)Come si evince dalle informazioni fornite dalle autorità italiane, il regime di aiuto SA. 35482 è stato attuato in circostanze particolarmente complesse e con molteplici difficoltà insorte durante l'attuazione. In primo luogo, vaste zone colpite dagli eventi sismici sono state ulteriormente colpite dalle successive calamità naturali, cioè inondazioni e trombe d'aria, che hanno ampliato le zone colpite, con ripercussioni negative sull'avvio dell'attuazione del regime di aiuto SA. 35482. L'avvio immediato del processo di ristrutturazione, inoltre, è stato ritardato considerata la necessità di ridefinire i parametri dei sistemi di resistenza sismica da usare in occasione di ricostruzioni e di nuove costruzioni, nella prospettiva di ridurre al minimo i danni in caso di futuri eventi sismici. Secondo le autorità italiane, tale studio è stato messo a disposizione soltanto un anno dopo gli eventi sismici del maggio 2012, e doveva essere seguito da semplificazioni legislative. L'attuazione del regime di aiuto è stata ulteriormente rallentata dagli ingenti danni causati ai comuni che erano stati incaricati della sua attuazione nonché agli archivi contenenti le informazioni necessarie e relative alle domande. Le autorità italiane hanno sottolineato che un gran numero di comuni competenti per l'attuazione del regime di aiuto SA. 35482 hanno continuato a svolgere fino ad oggi le loro funzioni in condizioni di precarietà che non hanno consentito la loro piena operatività.
- (40) Secondo la Commissione, le autorità italiane hanno fornito una descrizione sufficientemente dettagliata delle circostanze nelle quali il regime di aiuto SA. 35482 è stato attuato nelle regioni di Emilia-Romagna e Lombardia. Le informazioni fornite hanno dimostrato ampiamente che queste due regioni hanno dovuto far fronte a gravi difficoltà nell'attuazione del regime di aiuto SA. Sembra che il tasso cumulativo del verificarsi degli eventi descritti nel considerando 16 di cui sopra avrebbe in effetti ripercussioni sul calendario del processo di ricostruzione. Pertanto, secondo la Commissione, per quanto riguarda le condizioni in cui il regime di aiuto SA. 35482 è stato attuato, risulta giustificato un periodo più lungo per il pagamento di un aiuto compensativo agli agricoltori nelle due regioni.
- (41) In secondo luogo, per quanto riguarda il rischio di effetti negativi simili ad aiuti al funzionamento, se gli aiuti compensativi sono versati agli agricoltori solo diversi

anni dopo che si sono verificate le calamità naturali, la Commissione rileva che gli aiuti per i settori diversi dal settore agricolo saranno pagati entro un termine più lungo di quattro anni. In effetti, l'aiuto per tutti gli altri settori può essere erogato fino al 31 dicembre 2016, senza alcun limite specifico per i pagamenti di tali aiuti. A tale proposito, la Commissione riconosce che la fissazione di termini per i pagamenti a titolo di aiuto compensativo per il settore dell'agricoltura è basata sulla specificità dell'attività agricola. D'altro canto, la Commissione tiene conto anche delle informazioni fornite dalle autorità italiane in merito alle difficoltà a cui gli agricoltori hanno dovuto far fronte nelle zone colpite per la presentazione delle loro domande. La Commissione prende inoltre atto del fatto che la proroga è stata chiesta per un solo anno, che può essere considerato un lasso di tempo ragionevole per aiutare a superare gli ostacoli cui le autorità italiane hanno dovuto far fronte nell'attuazione del regime di aiuto SA. 35482. Secondo la Commissione, un periodo di un anno supplementare non avrebbe inutilmente aumentato il rischio di effetti negativi dell'aiuto compensativo versato dopo oltre quattro anni, ma entro cinque anni dal verificarsi del danno.

- (42) Date le circostanze eccezionali del caso di specie, la Commissione è giunta pertanto alla conclusione che la proroga di un anno per i pagamenti dell'aiuto compensativo per le regioni Emilia Romagna e Lombardia può essere concessa.
- (43) La Commissione ha già ricordato nel considerando 36 di cui sopra che la possibilità di un tale proroga eccezionale esisteva nelle norme sugli aiuti di Stato applicabili in precedenza, vale a dire al punto 119 degli orientamenti 2007-2013. La Commissione ritiene che tale flessibilità, limitata a casi debitamente giustificati, possa effettivamente aiutare gli Stati membri e il settore agricolo ad affrontare situazioni specifiche che talvolta possono verificarsi nel periodo successivo ad una calamità naturale.
- Per questa ragione, la Commissione intende modificare i suoi orientamenti agricoli 2014-2020 al fine di prevedere espressamente, in un numero limitato di casi debitamente giustificati, un certo potere discrezionale che consentirebbe al settore dell'agricoltura di beneficiare di condizioni pari o simili a quelle previste per gli altri settori. La Commissione osserva che fino ad oggi tale flessibilità non è mai stata utilizzata dagli Stati membri. Pertanto, data la specificità di tale deroga, nonché la mancanza di esperienza in questo campo, tutti i casi futuri saranno valutati in base ai loro propri meriti. In attesa della modifica degli orientamenti, la Commissione applicherà, in casi analoghi, i medesimi criteri applicati-nella-presente-decisione.

#### 4. CONCLUSIONI

La Commissione ha pertanto deciso quanto segue:

di non sollevare obiezioni nei confronti del regime di aiuto in questione poiché esso è compatibile con il mercato interno ai sensi dell'articolo 107, paragrafo 2, lettera b), del TFUE.

Ove la presente lettera dovesse contenere informazioni riservate da non divulgare, si prega informarne la Commissione entro quindici giorni lavorativi dalla data di ricezione. Qualora non riceva una domanda motivata in tal senso entro il termine indicato, la

Commissione presumerà l'esistenza del consenso alla comunicazione a terzi e alla pubblicazione del testo integrale della lettera nella lingua facente fede, sul sito internet: <a href="http://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/index.cfm">http://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/index.cfm</a>.

La domanda dovrà essere inviata tramite il sistema di posta elettronica protetto con un'infrastruttura a chiave pubblica (PKI) a: <a href="mailto:agri-state-aids-notifications@ec.europa.eu">agri-state-aids-notifications@ec.europa.eu</a>.

Per la Commissione

Phil HOGAN Membro della Commissione

PER COPIA CONFORME

Per la Segretaria generale,

Jordi AYET PUIGARNAU
Direttore della cancelleria
COMMISSIONE EUROPEA